



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"L. Fazzini – V. Giuliani"  
Vieste (Fg)



**Ai Docenti  
Alla DSGA**

## **CIRCOLARE N. 45**

**Oggetto:** Recupero permesso breve

Si comunica a tutto il personale docente che i permessi brevi devono avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore. Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l'orario settimanale di insegnamento. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Spetta al dirigente scolastico stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Seguirà calendario per il recupero delle ore di permesso.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
*Prof.ssa Isabella Anna Luigia de FINIS*  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lgs 12/02/1993 n. 39